

## **ALCUNE CONSIDERAZIONI RIGUARDO LA DISTRIBUZIONE DI UTILI DETASSATI TREMONTI Bis AI SOCI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI**

Il beneficio fiscale fruito dalle società di capitali a seguito dell'applicazione dell'agevolazione Tremonti bis non è trasferibile ai soci poiché, ad una possibile detassazione di parte del reddito di impresa, non corrisponde la possibilità di memorizzare nei c.d. "canestri" le imposte necessarie per l'attribuzione dei crediti d'imposta ai percettori di dividendi, con riferimento naturalmente alla parte di reddito agevolato.

La ratio della previsione normativa in oggetto che penalizza la distribuzione degli utili detassati delle società di capitali è quella di incentivare il loro accantonamento al fine di promuovere la capitalizzazione patrimoniale almeno delle società di capitali

In caso di distribuzione degli utili, potrebbe quindi accadere che la società non disponga di un accantonamento di imposte capiente al fine di garantire ai propri soci l'assegnazione del credito di imposta sufficiente.

La mancata alimentazione dei "canestri" e la correlata penalizzazione in termini di mancata attribuzione del credito d'imposta crea, in sede di distribuzione degli utili, una disparità di trattamento fra società di capitali e soggetti irpef.

Tali soggetti non sopportano infatti alcuna conseguenza negativa fiscale a seguito della percezione degli utili che hanno beneficiato dell'agevolazione Tremonti bis.

Il differente funzionamento della precedente agevolazione L.133/1999 c.d."Visco", commisurando il beneficio ottenibile al minore tra l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati e gli importi conferiti in denaro e/o l'accantonamento di utili a riserva, garantisce indipendentemente dalla natura giuridica del contribuente un uguale trattamento e un rafforzamento della capitalizzazione delle imprese omogeneo.

Vale la pena di riflettere riguardo le seguenti questioni:

- 1 valutazione dell'entità della penalizzazione che subiscono i soci delle società di capitale in caso di distribuzione della quota di utili detassati tremonti bis
- 2 esistenza di differenti strumenti normativi che possono attenuare gli effetti di tale penalizzazione

1) l'importo della penalizzazione è un valore costante ed è astrattamente determinabile dalla seguente formula:

$$\text{(Quota di partecipazione} \times \text{quota di utile detassata)} \times 36\%$$

L'incidenza percentuale che detta penalizzazione ha sul livello di tassazione del socio decresce in funzione dell'ammontare delle imposte complessivamente dovute dallo stesso.

Nella tabella e nel grafico sottostante, si mette in evidenza come al variare della tassazione complessiva del socio percettore (derivante da redditi vari) si modifica l'incidenza marginale della penalizzazione.

Si ipotizza una detassazione tremonti dell'utile societario, di seguito distribuito, pari ad € 10.000. Ciò comporta una maggior tassazione d'importo fisso per il percettore pari a € 3.600 (36% di 10.000).


A)	B)	C)
€ -	€ 3.600,00	100%
€ 400,00	€ 4.000,00	90%
€ 2.400,00	€ 6.000,00	60%
€ 3.600,00	€ 7.200,00	50%
€ 4.400,00	€ 8.000,00	45%
€ 6.400,00	€ 10.000,00	36%
€ 8.400,00	€ 12.000,00	30%
€ 10.800,00	€ 14.400,00	25%

Note esplicative:

A) tassazione complessiva del socio senza considerare la distribuzione di utili agevolati

B) tassazione complessiva, nell'ipotesi di distribuzione utili societari agevolati

C) incidenza marginale maggior tassazione



2) a fronte di quanto sopra affermato, è sicuramente opportuno per gli organi amministrativi delle società di capitale, valutare se oltre a fruire dell'agevolazione Tremonti bis, non possa essere opportuno e conveniente per la società e per i soci, utilizzare alcune previsioni normative introdotte di recente quali la rivalutazione dei cespiti o l'affrancamento di riserve in sospensione di imposta che permettono di accantonare imposte nei Canestri A e B.

Giuseppe Mantese  
Lorenzo Meroni

Maggio 2002